



Comune di Chiari  
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE  
PUBBLICITARIA E PER L'EFFETTUAZIONE  
DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI**

*(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°8 del 01/03/2021

## TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

### Articolo 1

#### Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Chiari del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "il canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi del comma 816 il succitato canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

### Articolo 2

#### Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
- b) concessione: atto amministrativo che attribuisce la possibilità di godimento di un'area o spazio pubblico;
- c) autorizzazione: atto amministrativo che attribuisce la possibilità di esporre un messaggio pubblicitario;
- d) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- e) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone.

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Salvo i casi specifici previsti dal presente regolamento, o da altre specifiche norme di legge o regolamentari o dalla Giunta Comunale, è vietato:

- a) occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione;
- b) diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale;

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi.

4. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o autorizzata l'esposizione pubblicitaria.

5. A tutti gli effetti di legge, la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

6. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

### **Articolo 3 Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per le aree di proprietà privata su cui risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

### **Articolo 4 Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione, il soggetto per conto del quale la pubblicità è stata effettuata.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

## **Articolo 5** **Tipologia di concessione o autorizzazione**

1. Le concessioni o le autorizzazioni possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni o i messaggi pubblicitari di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o di autorizzazione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni o i messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno. Se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni e le autorizzazioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni salvo diversamente stabilito dal presente regolamento, in ragione di un'occupazione inferiore alle 6 ore. In tal caso il canone è stabilito ad ore.

## **TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 6** **Concessioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione rilasciata, su richiesta dell'interessato, dal dirigente comunale competente, a norma del presente regolamento.

2. Salvo diversa valutazione del Dirigente competente non è necessaria alcuna concessione per l'occupazione di spazi e aree soprastanti o sottostanti le aree pubbliche che per loro natura non intralciano, impediscono, limitino o rendano pericoloso l'utilizzo del suolo da parte dei cittadini o dei loro mezzi.

3. Non sono soggette a concessione le occupazioni di cui all' articolo 26 comma 5 e 15 e comma 28 lettere a) b) e c) nonché negli altri casi indicati nel presente regolamento o dalla Giunta Comunale.

4. Le occupazioni realizzate senza la dovuta concessione sono considerate abusive ai sensi dell'articolo 38.

5. La concessione rilasciata permette esclusivamente l'occupazione del suolo pubblico restando impregiudicata la necessità di acquisire da parte del concessionario, a suo esclusivo carico, ogni altro tipo di autorizzazione, licenza, nulla osta o quant'altro necessario in relazione all'attività che si intende attuare sul suolo concesso in disponibilità.

6. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

7. Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre subordinata ad una valutazione (discrezionale) dell'ente e non costituisce mai un diritto da parte del richiedente salvo i casi previsti dalla legge.

8. In nessun caso è ammessa su aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione la realizzazione di installazioni o manufatti che diano origine a diritti o titoli edificatori di qualsiasi natura.

## **Art. 7**

### **La domanda – il procedimento – il rilascio**

1. Chiunque intende occupare il suolo pubblico deve presentare domanda al Comune o al concessionario della riscossione dallo stesso individuato. Tale domanda è redatta con le modalità ed i criteri indicati negli appositi moduli predisposti dal Comune o dal concessionario della riscossione, fornendo tutte le indicazioni e gli allegati richiesti dai moduli stessi

2. La domanda di occupazione viene assegnata al Responsabile del procedimento, così come individuato dall'organizzazione comunale. Il nominativo è indicato nella ricevuta di presentazione della domanda.

3. Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria valutando la richiesta ed i documenti presentati dall'istante. In caso di necessità può richiedere l'integrazione della documentazione presentata.

4. Il Dirigente o il suo delegato rilasciano la concessione entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta secondo criteri di imparzialità e sulla base di eventuali pareri di altri uffici interessati, espressi anche in forma generalizzata per determinate e ricorrenti modalità di occupazione, oltre che degli indirizzi impartiti in materia dalla Giunta comunale. La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine di cui sopra fino all'ottenimento di quanto richiesto. L'eventuale diniego è formulato con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, del Dirigente competente. La mancata comunicazione degli elementi integrativi richiesti entro 10 giorni, comporta l'archiviazione della domanda, salvo diversamente stabilito dal Dirigente competente.

5. In caso di urgenza l'interessato può richiedere la riduzione a 5 giorni lavorativi del termine di rilascio della concessione di cui sopra previo pagamento di un diritto d'urgenza, stabilito dalla giunta comunale in sede determinazione del canone.

6. In deroga a quanto sopra previsto, il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico, costituisce anche concessione all'occupazione dello stesso ai sensi del presente regolamento, producendone i relativi effetti. Il canone è calcolato sulla base dell'effettiva occupazione del suolo che si rende necessaria per lo svolgimento dei lavori da parte di mezzi e persone. In caso di interventi su sezioni limitate di strade che comportino la chiusura di un più ampio tratto di sede viaria il canone è calcolato in riferimento a tutta l'area effettivamente sottratta al pubblico utilizzo.

7. Le concessioni inerenti le occupazioni di suolo pubblico effettuate al fine dell'allestimento di chioschi, di Dehors o strutture similari, da considerarsi sempre precarie, sono necessariamente

subordinate all'ottenimento di un parere favorevole da parte degli uffici tecnici comunali in ordine alla natura e tipologia di tali installazioni anche sulla base di specifiche indicazioni fornite dalla giunta comunale. L'atto di concessione conterrà contestuale e separata autorizzazione alla realizzazione dei manufatti/installazioni in considerazione. Il provvedimento di autorizzazione non origina in nessun caso titolo o diritto edificatorio e dovrà specificare l'obbligo di rimuovere i manufatti contestualmente allo scadere dell'efficacia dell'atto di concessione di occupazione del suolo pubblico senza oneri di alcun tipo a carico del comune e senza diritto ad indennità o risarcimenti a qualsiasi titolo denominati.

8. A tutela del decoro pubblico alla Giunta Comunale è in ogni caso demandata la possibilità di individuare ulteriori tipologie di occupazione, rispetto a quelle di cui al comma precedente, da subordinare al parere preventivo degli uffici tecnici in ordine alle tipologie di arredi o manufatti da posizionare sull'area pubblica assegnata in concessione.

9. Salvo diversamente stabilito dalla legge o dal regolamento, non può procedersi all'occupazione del suolo pubblico senza il materiale possesso della concessione rilasciata.

10. Le occupazioni del suolo pubblico o di aree e spazi privati ad uso pubblico effettuate con griglie, lucernari o strutture similari, si intendono concesse in via permanente con il rilascio del titolo edificatorio che ne ha permesso la realizzazione.

11. Le richieste di integrazione, modificazione o proroga di una concessione in essere, comporta il rispetto della procedura di cui ai punti precedenti.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria o l'occupazione del suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

## **Art. 8** **La cauzione**

1. Le occupazioni di suolo pubblico, in relazione all'entità e alla tipologia di occupazione, possono essere subordinate, sulla base delle direttive formulate dalla giunta comunale, al deposito di una cauzione, anche in forma di fideiussione, a garanzia del pagamento del canone dovuto, oltre che della restituzione dell'area concessa nelle medesime condizioni antecedenti l'occupazione.

2. Il Dirigente determina quando la cauzione deve essere versata e quantifica, sentiti eventualmente i pareri degli uffici competenti, l'ammontare della stessa, tenuto conto, della tipologia di pavimentazione presente nell'area di riferimento, dell'entità e natura di eventuali lavori svolti, delle opere da realizzare, dei costi di rimozione e stoccaggio dei materiali, oltre che dell'importo del canone dovuto.

3. La cauzione resta vincolata a favore del Comune sino ad esito positivo del sopralluogo, effettuato da un tecnico comunale ai fini della verifica dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione.

## **Art. 9** **Durata, proroga e rinnovo**

1. Le concessioni sono rilasciate previo pagamento del canone dovuto.

2. La durata delle concessioni, valutata la tipologia di occupazione richiesta, è stabilita dal Dirigente competente. Nessuna concessione di occupazione del suolo pubblico può eccedere i cinque anni salvo richiesta di proroga.

3. La richiesta di proroga dell'occupazione temporanea è formulata 30 giorni prima della scadenza indicando il tempo ulteriormente richiesto e le motivazioni. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.

4. La richiesta di rinnovo delle occupazioni permanenti, formulata almeno sessanta giorni prima della scadenza, si intende per un periodo equivalente a quello inizialmente richiesto, salvo diversa indicazione.

5. Il Dirigente decide in merito alle richieste di proroga e rinnovo, operando tutte le necessarie valutazioni di ordine tecnico ed amministrativo. La proroga e il rinnovo costituiscono provvedimenti autonomi rispetto alla concessione originaria.

### **Art. 10**

#### **Obblighi e responsabilità**

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è mai consentita la cessione, salvo diversamente stabilito da specifiche norme di legge o di regolamento.

2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione.

3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:

- a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nella concessione;
- b) rispettare tutte le prescrizioni contenute nella concessione;
- c) non effettuare manomissioni se non espressamente autorizzate;
- d) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e nelle condizioni originarie.

4. Al termine dell'occupazione il titolare della concessione ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere eventualmente installate, ripristinando il suolo pubblico sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune.

5. In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.

6. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi, sono ad esclusivo carico del titolare della concessione.

### **Art. 11**

#### **La modifica, la sospensione la revoca e la rinuncia**

1. Le concessioni di suolo pubblico possono essere modificate, sospese o revocate in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

2. La modifica, la sospensione e la revoca sono disposte dal Dirigente competente con provvedimento motivato da comunicare agli interessati.

3. La modifica, la sospensione e la revoca danno diritto esclusivamente al rimborso del canone eventualmente versato in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione. Nessun risarcimento, indennità o rimborso comunque denominato è dovuto dall'amministrazione comunale.

4. Il Comune ha inoltre sempre la facoltà di trasferire in altro luogo, anche temporaneamente, i manufatti che occupano lo spazio pubblico. I relativi costi sono posti a carico di chi richiede il trasferimento.

5. Prima dell'effettiva occupazione dell'area il richiedente può rinunciare alla concessione ottenuta ottenendo il rimborso di quanto versato anche a titolo di cauzione e senza interessi.

6. In caso modifica, sospensione, revoca o rinuncia l'originale della concessione è obbligatoriamente restituito all'amministrazione comunale.

## **Art. 12**

### **La decadenza**

1. Sono cause di decadenza delle concessioni:

- a) il mancato rispetto delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico;
- c) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale stabilito per l'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
- d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi al termine iniziale per l'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone di occupazione dovuto nei termini stabiliti annualmente o in caso di morosità pregressa;
- f) la cessione dell'azienda;
- g) il mancato utilizzo dell'area assegnata in concessione, per le finalità che ne hanno motivato il rilascio, per più di 60 giorni;
- h) l'avvenuta cessazione dell'attività comunicata al registro delle imprese da parte del soggetto richiedente la concessione.

2. Salvi i casi di cessione d'azienda o di cessazione dell'attività, la decadenza è dichiarata dal Dirigente competente.

3. In caso di cessione d'azienda o di cessazione dell'attività, la decadenza è contestuale rispettivamente all'atto di cessione o di comunicazione dell'avvenuta cessione e comporta l'obbligo di ripristinare l'originario stato dei luoghi entro 45 giorni.

4. La decadenza della concessione comporta l'obbligo di restituzione dell'originale del titolo concessorio all'amministrazione comunale.

## **TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE**

### **Articolo 13**

#### **Istanze per i messaggi pubblicitari**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal



Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune o al concessionario dallo stesso individuato al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La domanda è redatta con le modalità e i criteri indicati dagli appositi moduli predisposti dal Comune o dal concessionario.

2. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

3 La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di due impianti pubblicitari così come definiti dal presente regolamento. Tale limite è derogabile dal Dirigente competente ove la richiesta sia motivata a tal fine.

4. Salvo quanto sotto indicato, il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). La giunta comunale può in ogni caso predeterminare una distanza minima tra mezzi pubblicitari apposti lungo le strade, tenuto anche conto della zona di posizionamento.

La Giunta comunale può inoltre stabilire in relazione alla zona di posizionamento il numero massimo per tratto di strada, le caratteristiche di tali mezzi e cartelli, a tutela della sicurezza stradale, dell'arredo urbano e del paesaggio.

5. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione, salvo diversamente stabilito dal presente regolamento, dalla legge, da altri regolamenti o dalla giunta comunale. In ogni caso, pur essendo dovuto il pagamento del canone, non è richiesta l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, ma solo una mera dichiarazione nei seguenti casi:

- a) vetrine;
- b) cartelli cantiere, vendita o affitto;
- c) fonica;
- d) pubblicità apposta sui veicoli;
- e) nei casi previsti dalla Giunta Comunale.

6. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico si intende autorizzata, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di un timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

7. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

## **Articolo 14**

### **Tipologie di impianti pubblicitari**

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

#### **Insegna di esercizio:**

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e

sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

#### **Insegna pubblicitaria:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

#### **Pubblicità su veicoli:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato.

#### **Pubblicità con veicoli d'impresa:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

#### **Pubblicità varia:**

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne, impianti automatici oltre che ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

#### **Impianti pubblicitari:**

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

#### **Impianto pubblicitario di servizio:**

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili)

recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

**Impianto di pubblicità o propaganda:**

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

**Preinsegna:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

**Articolo 15**  
**Istruttoria amministrativa**

1. L'ufficio competente riceve l'istanza per l'esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla se necessario alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di protocollazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato. La mancata comunicazione degli elementi integrativi richiesti entro 10 giorni, comporta l'archiviazione della domanda, salvo diversamente stabilito dal Dirigente competente.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio.

6. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa, salvo i casi previsti dal presente regolamento o dalla Giunta Comunale. Su richiesta degli addetti alla

vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

7. Il ritiro dovrà avvenire, previo pagamento del canone, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

8. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

## **Articolo 16**

### **Titolarità e subentro nelle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi, salvo diversamente stabilito dal presente regolamento, dalla legge, da altri regolamenti o dalla Giunta Comunale.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro il secondo mese successivo dalla data del rilascio della relativa autorizzazione;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad inviare all'amministrazione comunale, non oltre trenta giorni dal trasferimento apposita comunicazione.

### **Articolo 17** **Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Le autorizzazioni hanno validità dalla data di rilascio, per il periodo in essa indicato, stabilito dal Dirigente anche sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale, e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti qualora approvato.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze, non è previsto il rimborso delle somme versate.

4. Fatto salvo quanto sopra, la disdetta libera dal pagamento del canone permanente, calcolato in dodicesimi, dal secondo mese successivo a quello in cui è stata fatta la disdetta.

### **Articolo 18** **Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo. Nessun risarcimento, indennità, rimborso comunque denominata è dovuto dall'amministrazione comunale.

2. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo posizionamento del mezzo pubblicitario, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia previo pagamento di un'eventuale indennità istruttoria se stabilita dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 19** **Decadenza ed estinzione della autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo. Nessun risarcimento, indennità comunque denominato è dovuto dall'amministrazione comunale.

## **Articolo 20**

### **Rimozione della pubblicità**

1. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

## **TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI**

### **Articolo 21**

#### **Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata tenuto conto della durata dell'occupazione, della superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato, alla tipologia, alla finalità e alla zona occupata del territorio comunale.

2. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, diverse dall'art. 6 comma 2, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

### **Articolo 22**

#### **Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il

proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

8. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

### **Art. 23**

#### **Suddivisione del territorio in zone**

1. Ai fini dell'applicazione del canone in relazione alle concessioni di occupazione del suolo pubblico, il territorio comunale, sulla base dell'importanza delle strade o comunque delle aree pubbliche, è suddiviso in 4 zone:

- a) aree del centro storico così come individuato dal vigente piano regolatore;
- b) aree esterne al centro storico;
- c) aree, individuate dalla Giunta Comunale, su cui insistono uno o più stalli di sosta a pagamento o la cui occupazione determina come conseguenza la mancata utilizzabilità di tali stalli;
- d) aree assegnabili solo tramite gara ad evidenza pubblica qualora individuata a tal proposito dalla Giunta Comunale.

Ad ogni categoria corrisponde un diverso canone di riferimento a mq.

2. Ai fini dell'applicazione del canone in relazione alle autorizzazioni per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale, è considerato come unica zona, salvo diversamente stabilito dalla Giunta Comunale.

### **Art.24**

#### **Modalità di quantificazione del canone**

1. Il canone effettivamente applicabile ad ogni fattispecie è individuato dalla giunta comunale tenuto conto delle tariffe standard, stabilite dai commi 826 e 827 della L. 160/2019 e da quanto stabilito dall'art. 1 comma 817, in tema di possibilità di modifica delle stesse. La Giunta Comunale può stabilire anche eventuali riduzioni in ordine ad ogni singola fattispecie e tipologia.

2. Il canone è stabilito tenendo conto altresì del sacrificio imposto alla comunità in termini di non disponibilità del suolo, qualità dell'ambiente, tutela del paesaggio e minor qualità dell'arredo urbano determinato dall'installazione degli impianti pubblicitari o dalla concessione di occupazione del suolo pubblico.

### **Articolo 25**

#### **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base

annuale stabilita dalla giunta comunale per il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in dodicesimi a decorrere dal primo mese successivo a quello di decorrenza della concessione.

3. Per le autorizzazioni permanenti alla diffusione di messaggi pubblicitari, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in dodicesimi a decorrere dal terzo mese successivo al quello di decorrenza dell'autorizzazione.

4. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera oraria stabilita dalla Giunta Comunale per il numero dei metri quadrati, per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. E in caso di tariffa oraria per il numero di ore giornaliere di occupazione. Per le occupazioni temporanee ricorrenti periodicamente, il canone il canone può essere calcolato in un'unica soluzione annuale, per ogni anno di validità della concessione o autorizzazione.

5. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100 per cento.

6. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore.

7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento anche sulla base di indicazioni fornite dalla Giunta Comunale.

8. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe del canone comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 26**

### **Occupazioni non assoggettate al canone**

Sono esenti dal pagamento del canone:

- 1.** le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- ~~**2.**~~ le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento;
- 3.** le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti comunali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;



4. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
5. le occupazioni di aree cimiteriali;
6. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
7. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
8. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
9. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
10. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
11. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
12. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
13. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 7 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
14. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
15. i passi carrabili, le rampe e simili;
16. le superfici pubblicitarie inferiori a trecento centimetri quadrati;
17. le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;

18. le occupazioni realizzate con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali che non riducano le dimensioni di marciapiedi o carreggiate oltre i 50 cm;

19. griglie, lucernai e strutture similari;

20. le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo che per loro natura non intralciano, impediscono, limitano o rendono pericoloso l'utilizzo del suolo pubblico da parte dei cittadini e dei loro mezzi;

21. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

22. Le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative e sociali promosse senza fini di lucro;

23. Le aree di parcheggio pubblico concesse in gestione a terzi, salvo il diritto di riscuotere la tariffa di posteggio stabilita;

24. Le occupazioni con strutture mobili non superiori a mq 20 installate in occasione di iniziative politiche;

25. Le occupazioni realizzate al fine di provvedere alle operazioni di restauro, risanamento conservativo, rinnovamento e abbellimento delle facciate, per la valorizzazione ed il miglioramento estetico degli immobili siti nel centro storico, previa presentazione dell'autorizzazione comunale relativa;

26. Le occupazioni inerenti manifestazioni patrocinate dall'amministrazione comunale, previo specifico assenso del signor Sindaco;

27. Le occupazioni del suolo pubblico effettuate nella fase di start up da attività imprenditoriali aderenti a progetti di sviluppo promossi dall'amministrazione comunale. La durata dell'esenzione è stabilita dalla giunta comunale

28. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;

c) Occupazioni con fiori, festoni e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e non comportino intralci o pericoli alla circolazione e siano posti in contenitori facilmente movibili;

d) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

29. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

30. La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;

31. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

32. Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

33. I cartelli pubblicitari relativi a sponsor che si assumono l'onere economico della manutenzione di aree verdi pubbliche se i cartelli insistono su tali aree.

#### **Articolo 27**

#### **Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50 (per i comuni oltre 20.000 abitanti 1,00)

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 31 maggio di ciascun anno.

### **TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 28**

#### **Servizio delle pubbliche affissioni**

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

## **Art. 29**

### **Diritto sulle pubbliche affissioni – Tariffe**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni e la quantificazione delle superfici ad esse destinate sono stabilite dalla Giunta Comunale nel rispetto delle norme di legge.
3. Le disposizioni previste per il canone inerente le diffusioni pubblicitarie si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 34 e seguenti del presente Regolamento.

## **Art. 30**

### **Riduzione del diritto**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) Per gli annunci mortuari.

## **Art. 31**

### **Esenzioni del diritto**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- c) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- g) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro nel caso in cui le attività pubblicizzate abbiano ottenuto specifica esenzione riportata nell'atto di patrocinio.

## **Art. 32**

## **Modalità per le pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta che verrà annotata in apposito registro cronologico.
2. Le richieste devono riportare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissioni.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto e le eventuali spese di istruttoria.
8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente ai fini dell'imposta i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il relativo cronologico delle commissioni.

### **Art. 33**

#### **Affissioni urgenti, festive e notturne**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,00, per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

## **TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

### **Art. 34**

#### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, prima del rilascio dell'autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 maggio, salvo diversamente stabilito dal dirigente competente o dal concessionario anche su indicazione della Giunta comunale.
3. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione ovvero di rinnovo delle stesse il versamento per l'intero, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
6. Il versamento del canone è effettuato nelle forme previste dalla legge.

### **Articolo 35**

#### **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono i dipendenti del Comune o del Concessionario, cui siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Il Comune o il Concessionario all'uopo incaricato provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

### **Articolo 36**

#### **Sanzioni e indennità**

1. L'occupazione del suolo pubblico o l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva:
  - a) qualora venga accertata l'occupazione di suolo pubblico o l'esposizione pubblicitaria in assenza della prescritta concessione;
  - b) qualora l'occupazione sia effettuata in base ad una concessione dichiarata decaduta;

- c) qualora l'occupazione del suolo pubblico o l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, ecceda i limiti temporali stabiliti dall'atto di concessione.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; L'indennità è ridotta in ogni caso dell'importo del canone eventualmente versato.

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni viene fissata una sanzione del 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. In caso di ritardato pagamento effettuato prima dell'emissione dell'avviso di accertamento la sanzione di cui sopra non è dovuta salvo diversa disposizione della giunta Comunale preventivamente determinata.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

5. L'indennità e le sanzioni di cui al presente articolo, oltre che le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

### **Articolo 37**

#### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione purchè scadute, revocate o decadute, o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi a suo totale carico. Nessun indennizzo è dovuto dall'amministrazione comunale.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

4. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

### **Articolo 38** **Riscossione coattiva**

1. L'ente procede alla riscossione coattiva nel rispetto delle norme di legge e del proprio regolamento generale sulle entrate.

### **Art. 39** **Norme finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3.1 presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.



